

REGOLAMENTO (CEE) N. 1654/76 DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 1976

relativo alla conclusione degli accordi sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il 1976/1977 sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e le Barbados, Figi, la Repubblica di Guyana, Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica malgascia, la Repubblica del Malawi, Maurizio, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica popolare del Congo, il Regno dello Swaziland, la Repubblica di Tanzania, Trinidad e Tobago e la Repubblica dell'India

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che l'applicazione del protocollo n. 3 relativo allo zucchero ACP, allegato alla convenzione ACP-CEE di Lomé ⁽¹⁾ e dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica dell'India ⁽²⁾ sullo zucchero di canna, è assicurata nel quadro della gestione dell'organizzazione comune del mercato dello zucchero ;

considerando che è opportuno concludere accordi sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il 1976/1977 sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e gli Stati indicati nel protocollo n. 3 sullo zucchero ACP allegato alla convenzione ACP-CEE di Lomé e la Repubblica dell'India,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Sono conclusi a nome della Comunità accordi sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il 1976/

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1976.

1977 sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e le Barbados, Figi, la Repubblica di Guyana, Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica malgascia, la Repubblica del Malawi, Maurizio, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica popolare del Congo, il Regno dello Swaziland, la Repubblica di Tanzania, Trinidad e Tobago e la Repubblica dell'India ⁽³⁾.

I testi di tali accordi sono allegati al presente regolamento.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare gli accordi di cui all'articolo 1 ai fini di impegnare la Comunità.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. THORN

⁽¹⁾ GU n. L 25 del 30. 1. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 190 del 23. 7. 1975, pag. 35.

⁽³⁾ La data di entrata in vigore degli accordi sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

ACCORDI

sullo zucchero di canna sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e le Barbados, Figi, la Repubblica di Guyana, Giamaica la Repubblica del Kenia, la Repubblica malgascia, la Repubblica del Malawi, Maurizio, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica popolare del Congo, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita di Tanzania, Trinidad e Tobago e la Repubblica dell'India

Lettera n. 1

Bruxelles,

Signor,

al termine dei negoziati di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo n. 3 sullo zucchero ACP, allegato alla convenzione ACP-CEE di Lomé, la Commissione, a nome della Comunità economica europea, e gli Stati ACP indicati nel suddetto protocollo sono pervenuti ai seguenti risultati :

Per il periodo dal 1° aprile 1976 al 30 giugno 1977, i prezzi garantiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del suddetto protocollo sono così fissati :

- a) per lo zucchero greggio : 26,70 unità di conto per 100 chilogrammi ;
- b) per lo zucchero bianco : 34,14 unità di conto per 100 chilogrammi.

Tali prezzi si intendono per merce alla rinfusa, cif porti europei della Comunità, per lo zucchero della qualità tipo quale definita dalla regolamentazione comunitaria.

Il prezzo garantito per lo zucchero greggio per il 1976/1977 include un premio di 0,48 unità di conto per 100 chilogrammi, espressi in zucchero bianco, che verrà recuperato presso lo Stato esportatore interessato sempreché il prezzo realizzato alla vendita da parte dell'organismo di intervento sia inferiore al prezzo garantito dello zucchero greggio.

Le sarei molto grato se volesse comunicarmi il ricevimento della presente e confermarmi che questa lettera, accompagnata dalla Sua risposta, costituisce un accordo tra il Suo governo e la Comunità.

Voglia credere, signor, ai sensi della mia alta considerazione.

*A nome del Consiglio delle
Comunità europee*

Lettera n. 2

Bruxelles,

Signor,

mi prego comunicare il ricevimento della Sua lettera nella quale è formulato quanto segue :

« Al termine dei negoziati di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo n. 3 sullo zucchero ACP, allegato alla convenzione ACP-CEE di Lomé, la Commissione, a nome della Comunità economica europea, e gli Stati ACP indicati nel suddetto protocollo sono pervenuti ai seguenti risultati :

Per il periodo dal 1° aprile 1976 al 30 giugno 1977, i prezzi garantiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del suddetto protocollo sono così fissati :

- a) per lo zucchero greggio : 26,70 unità di conto per 100 chilogrammi ;
- b) per lo zucchero bianco : 34,14 unità di conto per 100 chilogrammi.

Tali prezzi si intendono per merce alla rinfusa, cif porti europei della Comunità, per lo zucchero della qualità tipo quale definita dalla regolamentazione comunitaria.

Il prezzo garantito per lo zucchero greggio per il 1976/1977 include un premio di 0,48 unità di conto per 100 chilogrammi, espressi in zucchero bianco, che verrà recuperato presso lo Stato esportatore interessato sempreché il prezzo realizzato alla vendita da parte dell'organismo di intervento sia inferiore al prezzo garantito dello zucchero greggio.

Le sarei molto grato se volesse comunicarmi il ricevimento della presente e confermarmi che questa lettera, accompagnata dalla Sua risposta, costituisce un accordo tra il Suo governo e la Comunità. »

Ho l'onore di confermarLe l'accordo del mio governo su quanto precede.

Voglia credere, signor , ai sensi della mia alta considerazione.

Per il governo delle Barbados (1)

(1) Deve aversi un analogo scambio di lettere, mutatis mutandis, tra la Comunità e i seguenti Stati ACP: di Figi, della Repubblica di Guyana, della Giamaica, della Repubblica del Kenia, della Repubblica malgascia, della Repubblica del Malawi, di Maurizio, della Repubblica dell'Uganda, della Repubblica popolare del Congo, del Regno dello Swaziland, della Repubblica di Tanzania, di Trinidad e Tobago.

Lettera n. 1

Bruxelles,

Signor,

al termine dei negoziati di cui all'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica dell'India sullo zucchero di canna, la Commissione, a nome della Comunità economica europea, e la Repubblica dell'India sono pervenuti ai seguenti risultati :

Per il periodo dal 1° aprile 1976 al 30 giugno 1977, i prezzi garantiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del suddetto accordo sono così fissati :

- a) per lo zucchero greggio : 26,70 unità di conto per 100 chilogrammi ;
- b) per lo zucchero bianco : 34,14 unità di conto per 100 chilogrammi.

Tali prezzi si intendono per merce alla rinfusa, cif porti europei della Comunità, per lo zucchero della qualità tipo quale definita dalla regolamentazione comunitaria.

Il prezzo garantito per lo zucchero greggio per il 1976/1977 include un premio di 0,48 unità di conto per 100 chilogrammi, espressi in zucchero bianco, che verrà recuperato presso lo Stato esportatore interessato sempreché il prezzo realizzato alla vendita da parte dell'organismo di intervento sia inferiore al prezzo garantito dello zucchero greggio.

Le sarei molto grato se volesse comunicarmi il ricevimento della presente e confermarmi che questa lettera, accompagnata dalla Sua risposta, costituisce un accordo tra il suo governo e la Comunità.

Voglia credere, signor, ai sensi della mia alta considerazione.

*A nome del Consiglio delle
Comunità europee*

Lettera n. 2

Bruxelles,

Signor,

mi pregio comunicare il ricevimento della Sua lettera nella quale è formulato quanto segue :

« Al termine dei negoziati di cui all'articolo 5, paragrafo 4 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica dell'India sullo zucchero di canna, la Commissione, a nome della Comunità economica europea, e la Repubblica dell'India sono pervenuti ai seguenti risultati :

Per il periodo dal 1° aprile 1976 al 30 giugno 1977, i prezzi garantiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del suddetto accordo sono così fissati :

- a) per lo zucchero greggio : 26,70 unità di conto per 100 chilogrammi ;
- b) per lo zucchero bianco : 34,14 unità di conto per 100 chilogrammi.

Tali prezzi si intendono per merce alla rinfusa, cif porti europei della Comunità, per lo zucchero della qualità tipo quale definita dalla regolamentazione comunitaria.

Il prezzo garantito per lo zucchero greggio per il 1976/1977 include un premio di 0,48 unità di conto per 100 chilogrammi, espressi in zucchero bianco, che verrà recuperato presso lo Stato esportatore interessato sempreché il prezzo realizzato alla vendita da parte dell'organismo di intervento sia inferiore al prezzo garantito dello zucchero greggio.

Le sarei molto grato se volesse comunicarmi il ricevimento della presente e confermarmi che questa lettera, accompagnata dalla Sua risposta, costituisce un accordo tra il Suo governo e la Comunità. »

Ho l'onore di confermarLe l'accordo del mio governo su quanto precede.

Voglia credere, signor, ai sensi della mia alta considerazione.

*Per il governo della
Repubblica dell'India*
